



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE

Decreto Rettorale

Oggetto: emanazione “Regolamento di Ateneo in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

IL RETTORE

- PREMESSO** che con D.L. n. 231/2007 e s.m.i. sono state emanate le disposizioni relative all’“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- VISTO** l’art. 10 del D.Lgs. 231/2007, che individua le Pubbliche Amministrazioni tra i destinatari delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- VISTE** le disposizioni di attuazione emanate da MEF, UIF, Autorità di Vigilanza, Organismi di autoregolamentazione;
- VISTO** il provvedimento del 23 aprile 2018 con il quale l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato e rese note le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, prevedendo un elenco di indicatori di anomalia;
- VISTA** la delibera n. 3/2023/4.1 del 24/02/2023 “PIAO: sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Indicatori di performance istituzionale 2023 – Schede di autovalutazione e valutazione orizzontale” e in particolare l’allegato n. 2 “Attori del sistema di prevenzione” Tabella A punto 9;
- VISTO** il DDG rep. n. 603/2023 del 04/04/2023 con il quale è stato nominato il Gestore delle Comunicazioni delle Operazioni Sospette per l’Università del Piemonte Orientale;
- PRESO ATTO** che risulta necessario definire procedure interne idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la tempestività della segnalazione alla UIF, nonché l’omogeneità dei comportamenti ai quali l’Amministrazione è tenuta, tramite l’adozione di un Regolamento di Ateneo;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta alcun onere a carico del bilancio di Ateneo;
- CONSIDERATO** quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo;

VISTA l'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2023, con delibera n. 11/2023/6.3;

DECRETA

1. di emanare, nel testo sotto riportato, il "Regolamento di Ateneo in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

IL RETTORE
PROF. GIAN CARLO AVANZI

VISTO
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE
E RISORSE FINANZIARIE
(DOTT.SSA ELISABETTA ZEMIGNANI)

VISTO
LA DIRETTRICE GENERALE
(DOTT.SSA LOREDANA SEGRETO)



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**REGOLAMENTO DI ATENEEO
IN MATERIA DI
CONTRASTO AI
FENOMENI DI
RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

INDICE

Articolo 1. Definizioni	2
Articolo 2. Scopo e campo di applicazione	3
Articolo 3. Aree di rischio	3
Articolo 4. Livelli di responsabilità	4
Articolo 5. Attività istruttoria.....	6
Articolo 5.1 Obbligo di adeguata verifica della controparte e individuazione del titolare effettivo	6
Articolo 5.2. Indicatori di anomalia	7
Articolo 6. Procedura di segnalazione interna.....	8
Articolo 7. Procedura di comunicazione dell'operazione sospetta alla UIF	9
Articolo 8. Riservatezza e divieto di comunicazione.....	10
Articolo 9. Formazione.....	10
Articolo 10. Entrata in vigore	11
ALLEGATO 1	12
ALLEGATO 2	13
ALLEGATO 3	20

Articolo 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- **Riciclaggio:** ai sensi dell'art. 2, c. 4, D.Lgs. n. 231/2007 si intendono "riciclaggio" le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
- Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
- **Finanziamento del terrorismo:** ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007, si intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
- **Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale. Costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
- **Operazione sospetta:** in base al dettato dell'art. 35 D.Lgs. n. 231/2007, una operazione è sospetta quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminali. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente regolamento. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dall'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
- **Indicatori di anomalia:** fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.

- **UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia è la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle Autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- **Gestore delle comunicazioni delle operazioni sospette (C.O.S.):** il soggetto delegato a supportare l'Amministrazione nell'organizzazione delle attività connesse al contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, a diffondere mediante formazione mirata le disposizioni vigenti in materia e a trasmettere le comunicazioni delle operazioni sospette alla UIF nonché ad applicare la normativa vigente in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo.
- **Dirigente:** il soggetto che deve curare l'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.
- **Controparte:** il soggetto giuridico con cui l'Ateneo intrattiene rapporti; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera controparte ciascuno dei cointestatari;
- **Titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa e l'operazione è eseguita. Il titolare effettivo di controparti diverse dalla persona fisica, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del soggetto giuridico ovvero il relativo controllo.

Articolo 2. Scopo e campo di applicazione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, l'Università del Piemonte Orientale, quale Pubblica Amministrazione, è tenuta a supportare le competenti Autorità nelle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ad assolvere, a tale scopo, agli adempimenti riepilogati nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è rivolto al personale dell'Ateneo che, per la natura delle funzioni esercitate, svolge attività che presentano rischi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo riconducibili alle aree di rischio di cui al successivo art.3.

Le misure di cui al presente Regolamento si fondano sul principio della leale collaborazione da parte dei destinatari delle disposizioni in esso contenute, per garantirne la piena osservanza. Tutti i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti, quindi, al rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, volte a coadiuvare sia gli organi interni che le competenti Autorità, individuando e segnalando al Gestore C.O.S. eventuali operazioni sospette.

Lo scopo del presente Regolamento è, pertanto, quello di garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la tempestività della conseguente segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione, nonché l'omogeneità dei comportamenti.

Articolo 3. Aree di rischio

Il presente Regolamento è rivolto alle strutture competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito delle seguenti aree di rischio:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'identificazione di eventuali ulteriori procedimenti o procedure è effettuato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nazionale nel rispetto delle previsioni di cui all'art.10, c. 2 D.Lgs. n.231/2007.

Le suddette aree di rischio sono riconducibili a quelle individuate dalla L. 190/2012, che definisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. I processi riconducibili alle suddette aree, la relativa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e le misure di contenimento del rischio sono individuate nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nella Sezione dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza, in una logica di "valutazione e gestione integrata dei rischi".

Articolo 4. Livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio sono individuati quattro livelli di responsabilità interni all'Università degli Studi del Piemonte Orientale:

1. Gestore C.O.S.
2. Dirigente di Divisione
3. Referente di Divisione
4. Operatore

1. Il Gestore C.O.S., quale soggetto interlocutore con la UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica, è nominato dal Direttore Generale e ha il compito di:
 - effettuare la registrazione al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia per essere abilitato all'invio telematico delle comunicazioni di operazioni sospette;
 - acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Dirigenti secondo le modalità di cui al presente Regolamento, conservandone gli atti;
 - valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette individuate o pervenute, verificandone la corrispondenza agli indicatori di anomalia di cui all'art. 5.2;
 - garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - inviare alla UIF una apposita segnalazione concernente le operazioni sospette di cui sia entrato a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, ad esito della valutazione condotta e laddove ne sussistano i necessari presupposti, in conformità all'iter procedurale previsto nel presente Regolamento;
 - informare la Direzione Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a operazioni sospette o sensibili;
 - curare l'applicazione di quanto disposto dal presente Regolamento nelle attività di propria competenza.

Il Gestore è tenuto, inoltre, al costante aggiornamento normativo in materia e ha il compito di svolgere una generale funzione di coordinamento sull'applicazione delle disposizioni riguardanti il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il ruolo di Gestore è incompatibile con i compiti di amministrazione attiva e controllo rientranti nelle aree di rischio di cui all'art. 3.

2. Il Dirigente di Divisione è il Responsabile della Divisione interessata all'applicazione del presente Regolamento e deve:


- garantire l'applicazione delle presenti disposizioni organizzative nelle strutture e nelle attività di propria competenza;
- garantire l'applicazione delle misure per il contenimento del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nelle strutture e nelle attività di propria competenza;
- definire le procedure operative atte a garantire l'applicazione delle presenti disposizioni organizzative nelle strutture e nelle attività di propria competenza;
- individuare gli indicatori di anomalia maggiormente attinenti alle attività di competenza della propria Divisione, informando il personale afferente;
- verificare che gli uffici sottordinati si attivino per fornire una corretta vigilanza in materia e adottino procedure e comportamenti che consentano di rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal Referente di Divisione o dagli Operatori;
- valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette da trasmettere al Gestore;
- favorire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- segnalare per iscritto al Gestore le operazioni sospette;
- fornire, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno della Divisione;
- contribuire ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale circa i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- stabilire e attuare le procedure di controllo interno atte a valutare e verificare l'adeguatezza delle procedure operative e la loro effettiva osservanza;
- individuare, se ritenuto opportuno, uno o più Referenti di Divisione con riferimento alle diverse macro-attività di competenza.

3. Il Referente di Divisione:

- coadiuva il Dirigente di Divisione in tutte le attività necessarie a garantire l'applicazione del presente Regolamento;
- segnala al Dirigente le operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, facendo riferimento allo specifico indicatore di anomalia e/o indicando gli elementi delle operazioni sintomatiche del sospetto;
- verifica la completezza e la correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza;
- accerta la conformità dell'attività istruttoria effettuata dagli Operatori;
- applica le procedure di controllo definite dal Dirigente.

4. Gli Operatori sono tutti i dipendenti UPO le cui mansioni sono svolte nell'ambito dei procedimenti riferibili alle aree di rischio di cui all'art.3. In particolare l'obbligo di segnalazione concerne i dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzate a realizzare un'operazione a contenuto economico, nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche, connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale. Gli operatori sono responsabili dell'adeguata verifica della controparte e dell'individuazione del titolare effettivo e riferiscono al proprio Referente o Dirigente.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



Articolo 5. Attività istruttoria

Ciascun Operatore è tenuto a svolgere un'attività istruttoria per ogni operazione ricadente nelle aree di rischio di cui all'art. 3, al fine di consentire un'opportuna rilevazione di eventuali operazioni sospette, attraverso:

- l'adeguata verifica della controparte e l'individuazione del titolare effettivo;
- il riscontro di indicatori di anomalia.

Articolo 5.1 Obbligo di adeguata verifica della controparte e individuazione del titolare effettivo

L'Operatore, quando si trovi a dover effettuare un'operazione rientrante nelle aree di rischio di cui all'art. 3, ha l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica della controparte e di individuare il titolare effettivo.

Laddove l'Operatore riscontri anomalie, errori nella dichiarazione della controparte o sussistano dubbi, incertezze, incongruenze o vi sia un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, informa il Referente o il Dirigente.

L'adeguata verifica della controparte richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'individuazione del titolare effettivo.

L'Operatore procede all'adeguata verifica della controparte con modalità proporzionate al rischio, valutato in sede di mappatura dei processi, secondo le procedure operative definite dal Dirigente. A tal fine può consultare banche dati liberamente accessibili e interpellare altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Il rifiuto, senza fondate motivazioni, a presentare la documentazione richiesta ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, deve essere considerato potenzialmente sospetto e deve condurre ad approfondire il riscontro di ulteriori eventuali indicatori di anomalia.

Il Dirigente deve conservare, nel fascicolo a cui si riferisce l'operazione, copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di verifica della controparte e di individuazione del titolare effettivo. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione.

Articolo 5.2. Indicatori di anomalia

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il Ministero dell'Interno definisce e aggiorna periodicamente un elenco di indicatori di anomalia, finalizzato a supportare gli uffici della Pubblica Amministrazione nella riduzione dei margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (D.M. 25 settembre 2015).

La UIF individua con apposite istruzioni i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa segnalazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

L'Allegato 2 al presente Regolamento richiama, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale svolta dall'Ateneo. In considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni, la sola impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni a uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta ai fini della segnalazione alla UIF, pertanto risulta comunque necessario svolgere una specifica analisi e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

È compito dei Dirigenti, con riferimento alle procedure di competenza della propria Divisione e al grado di rischio definito del Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, individuare e aggiornare gli indicatori, i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, le procedure di verifica e i relativi controlli.

È compito dei Dirigenti, del Gestore e degli altri soggetti individuati valutare le operazioni e i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze e indipendentemente dalla presenza o assenza degli indicatori di anomalia, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti.

Con riferimento alle attività di mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'Ateneo è esposto, possono essere altresì dettagliati altri indicatori di anomalia.

Articolo 6. Procedura di segnalazione interna

Ogni Operatore, per le competenze e funzioni assegnate, qualora riscontri, nell'applicazione delle procedure, operazioni con caratteristiche considerate potenzialmente anomale, deve provvedere a effettuare un'analisi dell'eventuale grado di anomalia dell'operazione gestita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso.

Ogni incongruenza rilevata o presunta deve essere comunicata al proprio Referente di Divisione/Dirigente di Divisione, il quale completerà l'analisi con tutti gli approfondimenti necessari.

Ogni operazione che presenti incongruenze confermate dall'analisi dovrà essere comunicata per iscritto al Gestore, da parte del Dirigente, secondo le disposizioni disciplinate dal presente articolo.

La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere onnicomprensivo, scaturente sia dal riscontro degli indicatori di anomalia sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse e al soggetto coinvolto.

Il Dirigente ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In presenza di elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui il Gestore non abbia fornito l'esito della comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Dirigente i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica della controparte e individuazione del titolare effettivo;
- esito dei controlli su banche dati al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- l'analisi delle anomalie secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A del D.M. del Ministro dell'Interno del 25.09.2015 e dall'allegato al provvedimento UIF del 23.04.2018 e seguenti;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte.

Il Dirigente valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Il Dirigente, effettuate le attività sopra descritte, valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione e alla presenza di indicatori di anomalia, ritenuta sospetta l'operazione, provvede a trasmettere al Gestore, all'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@uniupo.it, il modulo di segnalazione di operazione sospetta (allegato 1).

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- **dati identificativi della segnalazione**, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione. In questo campo deve essere indicato se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio;
- **elementi informativi, in forma strutturata**, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. La segnalazione deve riportare il riferimento ad almeno un'operazione sospetta e ad almeno un soggetto cui questa è riferita oppure il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È possibile riportare anche operazioni ritenute non sospette se necessarie alla comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato;
- **elementi descrittivi, in forma libera**, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto. È necessario fare riferimento al contesto economico finanziario esaminando il percorso dei flussi finanziari e illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione;
- **documenti allegati** alla segnalazione in formato elettronico ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta. I documenti rilevanti relativi alla segnalazione trasmessa devono comunque essere conservati per rispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi;
- **eventuale collegamento tra più operazioni** nel caso in cui siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi, o si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate o debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine ad un'operazione già segnalata.

Nel caso in cui la segnalazione di operazione sospetta riguardi il Dirigente, o nel caso in cui quest'ultimo non processi una segnalazione evidenziata da un collaboratore, lo stesso inoltra la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

La procedura di segnalazione interna deve assicurare la pronta ricostruibilità, a posteriori, delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentendo la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli Operatori che rilevano l'operazione potenzialmente sospetta e il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio; pertanto tutti i soggetti coinvolti dovranno procedere a registrare, in ordine cronologico, date e contenuti delle relative comunicazioni.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 7. Procedura di comunicazione dell'operazione sospetta alla UIF

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 231/2007, l'Ateneo è tenuto, tramite il Gestore, a inviare tempestivamente alla UIF eventuali segnalazioni di operazioni sospette, a prescindere dal relativo importo.

Il Gestore, ricevuta la segnalazione interna di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la esamina tenendo conto delle valutazioni del Dirigente e, se ritiene fondato il sospetto, effettua la segnalazione alla UIF e ne comunica la trasmissione al Dirigente. Nel caso in cui non consideri

anomale le caratteristiche evidenziate e non ritenga la segnalazione in contrasto con la normativa vigente riferisce al Dirigente di non aver effettuato la comunicazione alla UIF, specificando le relative motivazioni.

In entrambi i casi il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Il Gestore, successivamente, avvisa la Direzione Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di consentire l'attivazione di eventuali provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e di conservare copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute, anche nel caso in cui emerga che l'operazione non presenti anomalie.

Articolo 8. Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero *iter* valutativo di eventuale segnalazione interna e di eventuale comunicazione delle operazioni sospette alla UIF è coperto dalla massima riservatezza ed è fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di attività di segnalazione nei loro confronti.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno dell'Ateneo che all'esterno.

I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a meno che l'Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Il trattamento delle informazioni da parte degli Operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Per ogni altro aspetto non trattato nel presente Regolamento occorre far riferimento alle istruzioni definite dalla UIF.

Articolo 9. Formazione

L'Ateneo adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tale formazione ha carattere di obbligatorietà, continuità e sistematicità, e deve tener conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Al fine di diffondere tale conoscenza tra i dipendenti, il Gestore, di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, propone iniziative formative ritenute opportune e necessarie in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da inserire con cadenza annuale nel Piano della Formazione del personale.

Altre iniziative potranno essere organizzate dai Dirigenti di Divisione per il monitoraggio delle operazioni oggetto del presente Regolamento.

Articolo 10. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento, costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il presente Regolamento è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

ALLEGATI

- 1- MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA**
- 2- ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA**
- 3- FLUSSO INTERNO**

ALLEGATO 1

Modulo di Segnalazione di Operazione Sospetta

(da inviare a mezzo mail all'indirizzo: antiriciclaggio@uniupo.it)

_ I _ sottoscritt _____ C.F.: _____

in qualità di _____

consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione, dichiara di:

- essere consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e dal provvedimento UIF del 23 aprile 2018 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati e delle informazioni di seguito previsti.

Posto quanto sopra, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, trasmette al Gestore C.O.S. la seguente segnalazione interna ai fini dell'eventuale trasmissione alla UIF:

dati identificativi della segnalazione

elementi informativi in forma strutturata

elementi descrittivi in forma libera

Si allega la seguente documentazione:

- Relazione sintetica
- Documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione:
- _____

Luogo e data

Firma del Dichiarante

ALLEGATO 2

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (estratto dal Provvedimento UIF del 23 aprile 2018)

A) Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B) Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni 5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C) Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici³

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnicorealizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

- Previsione nei contratti di cessione o di finanzia di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnicorealizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub-affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - o Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - o Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - o Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - o Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - o Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - o Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

ALLEGATO 3

FLUSSO INTERNO

